

FAQ sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui alla DGR n. XII/4515/2025

Premessa

Con **DGR Regione Lombardia n. 4515 del 9 giugno 2025**, recante “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia”, sono state definite le modalità di comunicazione dei corsi ai Servizi PSAL delle ATS competenti per territorio e i format grafici da utilizzare per l’emissione degli attestati.

Al fine di supportare i soggetti formatori nell’adempimento delle disposizioni previste, si riportano di seguito alcune **indicazioni operative** sottoforma di **FAQ** relative alle **modalità di trasmissione delle comunicazioni**.

Le presenti indicazioni trovano applicazione **nelle more dell’attivazione della piattaforma informatica regionale prevista dalla Legge regionale 10 febbraio 2026 n. 4**, che sostituirà le attuali modalità di trasmissione delle comunicazioni.

Chi deve comunicare l’avvio e la conclusione dei corsi?

Sono obbligati all’invio delle comunicazioni i **soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia** che organizzano ed erogano i corsi di formazione o aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati al Punto 1 (Campo di applicazione) dell’Allegato B della DGR n. 4515/2025.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione di avvio corso i soggetti formatori istituzionali e gli altri soggetti formatori individuati dalla normativa nazionale; l’invio della sola comunicazione di fine corso, ancorché non vincolante, è raccomandata allo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

Quali sono i corsi che è necessario comunicare?

Le comunicazioni di avvio e fine corso sono previste per gli eventi formativi elencati al Punto 1 (Campo di applicazione) dell’Allegato B della DGR n. 4515/2025, che comprende i seguenti corsi di cui all’Accordo Stato Regioni 59/2025:

- Corso per Datore di Lavoro previsto al punto 3 della parte II;
- Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto dal punto 4 della parte II;
- Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 5 della parte II;
- Corso per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (allegato XIV del d.lgs. 81/08) – previsto al punto 6 parte II;
- Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) – previsto al punto 7 della parte II;
- Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 – previsti dal punto 8 parte II;
- Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III, punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6;

e altresì i seguenti corsi:

- Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi– allegato XXI del d.lgs. 81/2008;

- Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008;
 - Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008;
 - Corsi di formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare – D.I. 22 gennaio 2019.
-

A chi devono essere inviate le comunicazioni?

Le comunicazioni devono essere trasmesse al **Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ATS territorialmente competente**, individuata in base al luogo di svolgimento del corso.

Per i corsi erogati a distanza (**e-learning/videoconferenza**), il riferimento territoriale è individuato **nella sede legale** ovvero nella **sede operativa del soggetto formatore accreditato presente nel territorio di Regione Lombardia**.

Qual è l'indirizzo per le comunicazioni all'ATS di Pavia?

Per i corsi di competenza territoriale dell'ATS di Pavia, le comunicazioni devono essere trasmesse tramite **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo:

protocollo@pec.ats-pavia.it

L'invio deve avvenire nel rispetto delle **modalità, delle tempistiche e dei modelli previsti dalla DGR n. 4515/2025**.

Entro quali termini deve essere comunicato l'avvio del corso?

Secondo quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato B della DGR n. 4515/2025, la comunicazione deve essere effettuata **almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell'avvio del corso**, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1 – “Modelli comunicazione avvio corso”** della medesima DGR, in relazione alla tipologia di corso erogato.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista dall'**Allegato 1 stesso**, includendo anche l'**Allegato 2 – “Modello di calendario delle verifiche finali”**.

Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

Entro quali termini deve essere comunicata la fine del corso?

Secondo quanto previsto dal punto 4 dell'Allegato B della DGR n. 4515/2025, la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'effettuazione delle verifiche finali**, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4 - “Modello comunicazione fine corso”** della medesima DGR.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista dall'**Allegato 4** stesso, includendo anche l'**Allegato 3** – “Modello di verbale delle verifiche finali”.

Quali modelli devono essere utilizzati per la comunicazione dei corsi?

Per la trasmissione delle comunicazioni di avvio e fine corso deve essere utilizzata la **modulistica prevista dalla DGR n. 4515/2025**, come già citata, secondo i rispettivi contenuti e nel rispetto delle modalità previsti.

Come devono essere gestiti i corsi articolati in più edizioni?

Qualora un medesimo corso sia organizzato in **più edizioni**, ciascuna edizione deve essere oggetto di **specificazione comunicazione** nei modi già indicati.

Come devono essere comunicati i corsi svolti in più giornate?

Nel caso di corsi articolati su **più giornate formative**, la comunicazione di avvio deve indicare **l'intero calendario del corso**, comprensivo delle date e degli orari di svolgimento delle singole lezioni.

Eventuali variazioni successive dovranno essere comunicate tempestivamente tramite PEC.

Come devono essere gestite eventuali modifiche al calendario, ai docenti o alla sede del corso?

Eventuali **modifiche al corso** devono essere comunicate tempestivamente tramite PEC.

La comunicazione deve riportare chiaramente **il riferimento al corso già comunicato** e la descrizione delle modifiche intervenute.

La comunicazione va effettuata anche per i corsi di aggiornamento?

Sì. L'obbligo di comunicazione riguarda **sia i corsi di formazione sia i corsi di aggiornamento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati al Punto 1 (Campo di applicazione) dell'Allegato B della DGR n. 4515/2025.

La comunicazione va effettuata anche per i convegni/seminari di aggiornamento?

Come previsto dalla parte III dell'ASR 59/2025 l'aggiornamento dei percorsi formativi previsti dal medesimo accordo può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'accordo stesso, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,

operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008).

Anche nei casi in cui l'aggiornamento avvenga tramite convegni o seminari i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia devono inviare all'ATS la comunicazione di avvio e fine corso, compilando esclusivamente le sezioni applicabili. In tale caso nella comunicazione è data evidenza che trattasi di convegno o seminario di aggiornamento.

Come devono essere gestiti i corsi svolti in modalità videoconferenza sincrona o formazione a distanza (FAD)?

Per i corsi erogati **a distanza** (laddove consentito dalla normativa vigente), la comunicazione deve essere trasmessa al **Servizio PSAL dell'ATS territorialmente competente in relazione alla sede legale ovvero alla sede operativa del soggetto formatore accreditato presente nel territorio di Regione Lombardia.**

Il soggetto formatore accreditato deve inviare al Servizio PSAL competente, con la comunicazione di avvio, anche le credenziali di accesso alle piattaforme utilizzate per permettere le azioni di verifica e di controllo.

Per i soggetti formatori istituzionali e gli altri soggetti formatori individuati dalla normativa nazionale la comunicazione di fine corso è prevista solo se la sede legale del soggetto formatore è ubicata nel territorio di Regione Lombardia. In tale ipotesi la ATS competente per territorio è quello ove la sede legale è ubicata.

Restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione della formazione a distanza.

È necessario trasmettere l'elenco dei partecipanti?

L'elenco dei partecipanti, sia discenti con giudizio "idoneo" sia discenti con giudizio "non idoneo", deve essere trasmesso **a conclusione del corso**, secondo l'Allegato 3 – "**Modello di verbale delle verifiche finali**", che accompagna la comunicazione di fine corso di cui all'Allegato 4 - "**Modello comunicazione fine corso**" della DGR n. 4515/2025.

Nota: In aggiunta, i soggetti formatori sono pregati di compilare e trasmettere facoltativamente, unitamente alla comunicazione di fine corso, il "Modello di tracciato elettronico" presente nella modulistica.

È necessario comunicare anche i corsi annullati?

Qualora un corso già comunicato **non venga avviato o venga annullato**, il soggetto formatore è tenuto a darne **tempestiva comunicazione al Servizio PSAL competente**, tramite PEC.

Come devono essere gestiti i corsi erogati ai sensi degli Accordi Stato-Regioni precedenti?

Come indicato nella parte VII dell'ASR 59/2025, non oltre 12 mesi dalla sua entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni (ACSR) abrogati dallo stesso ASR 59/2025, nonché dall'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore dell'ASR medesimo.

Ai corsi di formazione o aggiornamento erogati ai sensi degli ASR abrogati dell'Accordo 59/2025 si applicano le disposizioni di cui alle previgenti circolari Regionali che mantengono la loro validità sino al termine del periodo transitorio **(19/05/2026)**.

Queste modalità di comunicazione resteranno definitive?

Le attuali modalità trovano applicazione nelle more dell'attivazione della piattaforma informatica regionale prevista dalla legge regionale 10 febbraio 2026 n. 4 – **Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della L.R. 33/2009.**

È prevista infatti l'attivazione di una **piattaforma informatica regionale**, che sarà destinata a sostituire le attuali modalità di trasmissione delle comunicazioni.

*Per gli approfondimenti e la modulistica si rinvia alla sezione **FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)** del sito web di **ATS Pavia**.*